



MASLIANICO

COMUNE di MASLIANICO - Provincia di Como

Via Venti Settembre 43 22026 Maslianico - Co p. IVA 00644530131

DECRETO SINDACALE N. 010 DEL 31.03.2020 - prot. n. 2408/VI/10

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - MISURE DI RIDUZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO

IL SINDACO

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 031 dell'11.03.2020, recante indirizzi al responsabile del personale per l'attuazione delle misure organizzative a tutela del personale dipendente e dell'interesse pubblico, in occasione della grave emergenza sanitaria, favorendo la fruizione dei congedi ordinari e di ferie e il ricorso al c.d. lavoro agile;

Richiamata la determina del Responsabile del Personale n. 123/053/AfG del 12.03.2020, recante le conseguenti misure organizzative per il personale dipendente;

Richiamato il decreto sindacale protocollo n. 1313/06/01/Fasc. 01 del 09.03.2020 con il quale si costituiva il centro operativo comunale per l'emergenza covid -19;

Richiamata l'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Lombardia, n. 514 del 21/03/2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

Considerato che l'ordinanza prevede, alla lettera a) - punto 5 la "sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente" e che le disposizioni previste dall'ordinanza producono effetto dal 22/03/2020 fino al 15/04/2020;

Considerato che con successiva ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22.03.2020 sono stati individuati, al punto 4, i servizi essenziali e di pubblica utilità così come riportati di seguito:

- a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali (la funzione sanità comprende tutte le attività di erogazione del servizio sociale nonché quelle di supporto tecnico, professionale e amministrativo, ai sensi del successivo punto 6 della medesima ordinanza);
- c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- f) trasporti;
- g) protezione civile;
- h) tutela ambientale;

COMUNE di MASLIANICO

i) servizi informatici e di rete ICT;

j) funzioni di stretto supporto amministrativo a Consigli e Giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;

k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.

Dato atto che solo alcuni di tali servizi prevedono l'erogazione diretta al pubblico;

Verificato che il decreto legge n. 18 del 17/03/2020 ha previsto diverse misure di sospensione o proroga di termini, primo fra tutti l'art. 103, relativo alla sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020 nei procedimenti amministrativi in corso o iniziati successivamente al 23 febbraio 2020 e ha prorogato la validità fino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza fra il 1 gennaio e il 15 aprile 2020, nonché ulteriori proroghe o sospensione di termini e l'art. 104 relativo alla proroga della validità dei documenti di riconoscimento fino al 31 agosto 2020;

Ritenuto tuttavia necessario, in attesa di conoscere le disposizioni che saranno emesse dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente, per ridefinire le modalità di funzionamento al pubblico degli uffici che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità;

Vista la legge 146/1990;

Richiamati i CCNL Enti Locali;

Dato atto che le attività relative allo svolgimento delle elezioni, le attività culturali e quelle educative sono state sospese dalle disposizioni vigenti per il contrasto all'emergenza COVID-19;

Verificato pertanto:

- che i servizi essenziali e di pubblica utilità che devono continuare ad essere erogati al pubblico mediante attività degli sportelli comunali sono quelli indicati alle lettere a), b), c), g) k);
- che i servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alle lettere d), e), f), h), i), nel Comune di Maslianico sono garantiti attraverso l'attività di gestori e operatori esterni;
- che per erogare tali servizi e garantire gli altri servizi essenziali previsti dalla legge 146/1990 e dai contratti collettivi di lavoro, occorre mantenere aperti, solo su appuntamento e limitando l'accesso a un solo componente per nucleo familiare, ove non diversamente previsto da normative di settore, i seguenti uffici:
 - centro operativo comunale
 - anagrafe, stato civile
 - protocollo (ad esclusione della ricezione di pratiche edilizie)
 - polizia locale
 - servizi sociali limitatamente alle attività essenziali
 - gestione del territorio collegati all'emergenza e/o urgenti

Dare atto che i rimanenti uffici continuano a funzionare adottando modalità di lavoro agile, con tempi di risposta adeguati alle misure nazionali adottate rispondendo alle istanze tramite mail, posta certificata, telefono;

Considerato comunque che tutti i servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990 e dall'ordinanza regionale n. 515 del 22 marzo 2020, continuano ad essere garantiti dagli uffici, anche laddove richiedono la presenza in sede del personale dell'ente;

COMUNE di MASLIANICO

Richiamate le disposizioni contenute nei DPCM del 08/03/2020, del 09/03/2020, del 11/03/2020 e del 22/03/2020 e nel decreto legge n. 18 del 17/03/2020;

Considerato inoltre che con il predetto decreto legge è stato raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del predetto decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 in materia di lavoro agile e limitatamente a quei dipendenti le cui mansioni non possono essere svolte assolutamente da remoto e in assenza di qualsiasi impiego utile da poter svolgere;

Visti:

- . il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 50 c. 5 e 6, l'art. 53 c. 2 e l'art. 54 c. 4, 6 e 8;
- . il D.Lgs. 165/2001;
- . lo Statuto dell'Ente e in particolare l'art. 20;
- . il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- . il D.Lgs. 81/2008;

DECRETA

1. l'apertura al pubblico degli uffici municipali solo su appuntamento e limitando l'accesso a un solo componente per nucleo familiare, ove non diversamente previsto da normative di settore, dei seguenti uffici:
 - centro operativo comunale
 - servizi demografici (anagrafe, stato civile e servizio elettorale)
 - protocollo (ad esclusione della ricezione di pratiche edilizie stante l'attivazione del servizio SUE)
 - polizia locale
 - servizi sociali limitatamente alle attività essenziali
 - gestione del territorio collegati all'emergenza e/o urgenti
2. di disporre la chiusura al pubblico dei rimanenti uffici, che continuano a funzionare adottando modalità di lavoro agile, con tempi di risposta adeguati alle misure nazionali adottate rispondendo alle istanze tramite mail, posta certificata, telefono;
3. di individuare, di concerto con i responsabili della struttura, le seguenti attività indifferibili che richiedono la presenza in sede del personale dell'Ente al fine di garantire i servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990 e dall'ordinanza regionale n. 515 del 22 marzo 2020:

Attività indifferibili	Modalità	Presenza	Attività dirigente
Servizio anagrafe e stato civile	Registrazioni anagrafiche - dichiarazioni di nascita e di morte	Secondo l'ordine di servizio del responsabile anche con ricorso alla reperibilità	Coordinamento e funzionalità dell'azione amministrativa con ogni possibile modalità, anche mediante lavoro agile
Servizi cimiteriali	Limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme - Esumazioni straordinarie	Secondo l'ordine di servizio del responsabile anche con ricorso alla reperibilità	Coordinamento e funzionalità dell'azione amministrativa con ogni possibile modalità, anche mediante lavoro agile

COMUNE di MASLIANICO

Servizi di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare e Centro Operativo Comunale	Assicurare l'assistenza alle persone in quarantena obbligatoria e volontaria con contatto telefonico quotidiano, disponibilità a servizio spesa e farmaci a domicilio. Comunicazione con il personale medico del territorio	Personale centro operativo emergenza (Decreto Sindacale 1313/06/01)	Coordinamento e funzionalità dell'azione amministrativa con ogni possibile modalità, anche mediante lavoro agile
Servizio protocollo	Protocollazione atti telematici e portati a mano per attività collegate a quelle indifferibili	Secondo l'ordine di servizio del responsabile anche con ricorso alla reperibilità	Coordinamento e funzionalità dell'azione amministrativa con ogni possibile modalità, anche mediante lavoro agile
Servizio Gestione del Territorio	Limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché delle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini. Igienizzazione locali comunali e strade comunali	Secondo l'ordine di servizio del responsabile, assicurando la presenza minima	Coordinamento e funzionalità dell'azione amministrativa con ogni possibile modalità, anche mediante lavoro agile
Servizi polizia municipale	Sono assicurati con un nucleo di personale adeguato allo svolgimento delle prestazioni minime	Secondo l'ordine di servizio del responsabile, assicurando la presenza minima	Coordinamento e funzionalità dell'azione amministrativa
Servizi di protezione civile	Sono presidiati con personale in reperibilità	Secondo i turni stabiliti del responsabile	Coordinamento e funzionalità dell'azione amministrativa con ogni possibile modalità, anche mediante lavoro agile

4. che le misure contenute nei punti precedenti sono valide fino al 15 aprile 2020, fatte salve proroghe tecniche della normativa nazionale e regionale in preambolo;
5. di dare mandato alla struttura organizzativa dell'Ente affinché venga data idonea comunicazione all'utenza esterna anche mediante pubblicazione sul sito web di questa Amministrazione comunale, nonché con gli strumenti informativi più opportuni;
6. di trasmettere il presente atto al Prefetto di Como.

IL SINDACO
Tiziano Citterio

Firma a mezzo stampa

Art. 3 - comma 2 del D.L.vo 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni
Sostituisce documento cartaceo firmato in autografo